

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 18/11/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37552-la-criminalit-organizzata-ed-il-terrorismo-in-svizzera>

Autore: Baiguera Altieri Andrea

La criminalità organizzata ed il terrorismo in Svizzera

LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA ED IL TERRORISMO IN SVIZZERA

del Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero

and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com

1. Profili introduttivi

Sotto il profilo meta-geografico e meta-temporale, la criminalità organizzata, anche nel caso della Svizzera, opera ben oltre i confini nazionali, si serve di politici altolocati, viola le regole ordinarie della Macroeconomia e, in buona sostanza, essa si fonda sul devastante trionfo <<violenza, politica deviata, economia >> (NATTERER 2001). Anzi, è pressoché impossibile fornire una definizione definitiva ed onnicomprensiva delle mafie, in tanto in quanto si tratta di un fenomeno costantemente mutevole nonché multiforme, come dimostra la difficoltà della Magistratura elvetica nel risalire all' identità precisa dei componenti situati al vertice delle cosche criminali, le quali sono ben mimetizzate e protette da Banche, Poteri statali corrotti e Pubblica Amministrazione compiacente.

Nel 2003, la Confederazione, dopo gli attentati dell' 11/09/2001 a New York, si è dimostrata leale e collaborativa con gli altri Stati occidentali, grazie alla promulgazione del basilare Art. 260 quinquies StGB

Finanziamento del terrorismo

Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell' intento di finanziare atti di violenza criminali volti ad intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un' organizzazione internazionale a fare od omettere un atto, è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Non si rende punibile secondo la presente disposizione chi si limita a tollerare l' eventualità che detti valori patrimoniali possano servire a finanziare il terrorismo

Non costituisce finanziamento di un atto terroristico l' atto volto a instaurare o ripristinare la democrazia o lo Stato di Diritto oppure a permettere l' esercizio o il rispetto dei diritti dell' uomo

Il capoverso 1 non è applicabile se il finanziamento è destinato a sostenere atti che non contraddicono alle norme del Diritto internazionale applicabili nei conflitti armati

Anche a prescindere dallo StGB, la Svizzera, negli Anni Duemila, ha assai intensificato la lotta al terrorismo internazionale, facilitando le intercettazioni telefoniche giudiziarie e stabilendo forme di controllo maggiormente severe nei confronti degli Intermediari Finanziari, tipici ed atipici (KARRER 2005 ; MERZ 2005). Molti Dottrinari, con attinenza ai fenomeni del riciclaggio di denaro, hanno giustamente sottolineato che gli Istituti di Credito oggi non costituiscono più gli unici Intermediari Finanziari esistenti nella Confederazione. Basti pensare alla struttura delle Società Fiduciarie << a scatole cinesi >>, oppure alla pericolosità di uno strumento apparentemente innocuo come il << Banco Posta >>

Nella Criminologia svizzera germanofona, non esiste e, del resto, non potrebbe esistere una definizione autentica del lemma << terrorismo >>. VEST (1993) preferisce delegare ogni tentativo ermeneutico e definitorio allo *stare decisis* giurisprudenziale e parlamentare. DONATSCH & WOHLERS (2004) nonché FORSTER (2003) hanno tentato di individuare alcune caratteristiche costanti tipiche delle cellule terroristiche, come la violenza fisica, l' intimidazione in

danno della collettività, la gerarchia sovranazionale e, soprattutto ed anzitutto, la pericolosità anti - democratica nei confronti degli Stati in cui l' islamismo violento riesce ad infiltrarsi. In molti Messaggi recenti, il Consiglio Federale di Berna parla di << *turbamento dell' ordinata convivenza sociale* >> e della creazione << *di un clima generale di paura e di allarme ... contrario ai fondamentali diritti dell' uomo* >>. In effetti, come dimostra il caso concreto del Medioriente contemporaneo, il fine del terrorismo è la soppressione sistematica << *della Democrazia e dello Stato di Diritto* >>. A livello dottrinario, FORSTER (*ibidem*) e VEST (*ibidem*) denunciano, non soltanto nel Diritto svizzero, l' assenza di veri e propri << *pacchetti legislativi* >> precisi e concreti, in grado di << *prevenire ... le potenziali attività pericolose del terrorismo e delle altre forme di criminalità organizzata* >>.

Nel 1994, ormai la Dottrina e la Giurisprudenza (STRATENWERTH 2004) necessitavano di una definizione codicistica autentica e funzionale dei lemmi << *kriminelle Organisation* >>. Donde, il provvidenziale o, comunque, necessario dettato legislativo ex Art. 260 ter StGB.

Art. 260 ter StGB (Organizzazione criminale)

Chiunque partecipa a un' organizzazione che tiene segreti la struttura e i suoi componenti e che ha lo scopo di commettere atti di violenza criminali o di arricchirsi con mezzi criminalità

chiunque sostiene una tale organizzazione nella sua attività criminale

è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria

Il giudice può attenuare la pena se l' agente si sforza di impedire la prosecuzione dell' attività criminale e dell' organizzazione

E' punibile anche chi commette il reato all' estero, se l' organizzazione esercita o intende esercitare l' attività criminale in tutto o in parte in Svizzera. L' Articolo 3 capoverso 2 è applicabile

A parere di TRECHSEL (1997) e di ROULET (1997) il Testo Normativo ex Art. 260 ter StGB soddisfaceva pure all' altrettanto impellente esigenza definitoria relativa al concetto di << *terroristische Vereinigung* >>, ma, secondo l' opinione di chi scrive, l' odierno fondamentalismo islamista necessita oggi di una qualificazione maggiormente dettagliata rispetto al paradigma troppo generale enunciato dall' Art. 260 ter StGB. Anzi, secondo STRATENWERTH (*ibidem*), l' Art. 260 ter StGB si è ormai dimostrato insufficiente ed inidoneo nella giuridificazione dell' << *associato per delinquere* >>. Inoltre, DONATSCH & WOHLERS (*ibidem*) denunciano che, a livello interpretativo, l' Art. 260 ter StGB sottovaluta altri ulteriori aspetti concreti ed essenziali della criminalità organizzata, come il fine anti-sociale perseguito, l' uso della violenza materiale e la sussistenza di una pianificazione criminosa sempre dettagliata e mai casuale od frutto di improvvisazioni. In terzo luogo, ARZT (1993) dichiara che l' Art. 260 ter StGB non parla espressamente di una vera e propria concatenazione “ a grappolo “ di atti delinquenti, ovvero sia le mafie ed il terrorismo non si limitano al compimento di atti violenti isolati, bensì pongono in essere una lunga serie di delitti continuati, al fine del raggiungimento della finalità illecita ed anti-giuridica preventivata. Infine, a livello di Prassi forense, l' Art. 260 ter StGB omette di rimarcare aspetti fondamentali come << *la premeditazione* >> (ESTERMANN 2002), la << *messa in pericolo dell' ordine pubblico* >> (HEINE 1995) e l' immancabile aiuto di << *correi a livello internazionale* >> (HEINE *ibidem* ; TRECHSEL *ibidem*). In buona sostanza, la Criminologia elvetica germanofona esprime ed ha espresso, sin dall' inizio, un parere negativo con attinenza al modello strutturale ed ai contenuti dell' Art. 260 ter StGB. Dal che sortisce la perenne necessità di un fastidioso intervento esegetico continuo da parte della Magistratura, la quale diviene, volente o nolente, fonte impropria di produzione del Diritto.

Del resto, anche nella Prassi quotidiana, l' Art. 260 ter StGB si manifestava utile e appropriato soltanto quando la Svizzera era la patria mondiale del segreto bancario. Viceversa, oggi la Confederazione, giorno dopo giorno, Riforma dopo Riforma, sta perdendo il proprio ruolo di paradiso fiscale e bancario per il riciclaggio di Fondi Neri di provenienza mafiosa e/o terroristica (CAPUS 2004 ; si consultino pure gli Atti Processuali dei *leading-cases Marcos – 1997 - , Abacha – 1999 – e Yukos – 2004 -*). Anche nel caso delle cellule terroristiche dell' Afghanistan contemporaneo, l' Art. 260 ter StGB si è dimostrato ormai datato e poco utile nei confronti del fenomeno del terrorismo mussulmano degli Anni Duemila. ESTERMANN (*ibidem*) non ha mancato di individuare altre ulteriori lacune negli ambiti del narcotraffico, della criminalità economica e della delinquenza violenta dell' Italia e dell' ex Blocco Sovietico.

Ormai l' Art. 260 ter StGB provoca, per la Svizzera, assai fastidiosi ostacoli alla prevenzione internazionale del riciclaggio, della corruzione, del terrorismo e del contrabbando. Persino il Consiglio Federale, nel Messaggio del 26/06/2002, auspicava nuove Norme in tema di criminalità organizzata. ESTERMANN (*ibidem*) giunge persino ad affermare che l' Art. 260 ter StGB offre al Diritto Penale svizzero << un aiuto troppo scarso >>. STEGMANN (2004) parla anch' egli di insufficienza nel binomio criminologico << repressione / prevenzione >>

2. Il riciclaggio di Fondi Neri di provenienza illecita nell' ambito delle mafie e del terrorismo.

Art. 305 bis StGB (Riciclaggio di denaro)

Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l' accertamento dell' origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria. Con la pena detentiva è cumulata una pena pecuniaria sino a 500 aliquote giornaliere

Vi è caso grave segnatamente se l' autore

- a. agisce come membro di un' organizzazione criminale*
- b. agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio*
- c. realizza una grossa cifra d' affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio*

L' autore è punibile anche se l' atto principale è stato commesso all' estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto

Art. 305 ter StGB (Carente diligenza in operazioni finanziarie e diritto di comunicazione)

Chiunque, a titolo professionale, accetta, prende in custodia, aiuta a collocare o a trasferire valori patrimoniali altrui senza accertarsi, con la diligenza richiesta dalle circostanze, dell' identità dell' avente economicamente diritto, è punito con una pena detentiva sino ad un anno o con una pena pecuniaria

Le persone menzionate nel capoverso 1 hanno il diritto di comunicare all' Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro dell' Ufficio Federale della Polizia gli indizi che permettono di sospettare che valori patrimoniali provengono da un crimine

MARTI (2000) esprime una netta diffidenza nei confronti del << *Selbstregulierung* >> imposto (*rectius* : proposto) dalle due summenzionate Norme codicistiche. Infatti, non ha senso delegare al Funzionario bancario la possibilità di auto-determinarsi liberamente. Sarebbe stato maggiormente opportuno un controllo esterno ed imparziale da parte della Polizia Giudiziaria e della Magistratura. Del resto, il Personale di un qualsiasi Istituto di Credito ben difficilmente agirà contro l' interesse lucrativo di se stesso e del cliente. Anche SCHWARZ (2003) reputa preferibile un << *direkt staatlich Kontrolle*>> [controllo statale diretto], in tanto in quanto è assurda ed utopistica un' auto-regolamentazione agita dall' Intermediario Finanziario medesimo. In terzo luogo, CAPUS (2002) propone, *de jure condendo*, maggiori e più concreti controlli , così come teoricamente previsto, in Svizzera, dagli Artt. 17 e 25 della ben poco applicata Legge Federale sul Riciclaggio (GwG). Viceversa, l' anarchia dominerà incontrastata.

Non senza una sottile vergogna anti-nazionalistica, WOHLERS & GIANNINI (2004) esortano la Dottrina giuridica elvetica ad imitare la trasparenza ed il rigore del Diritto Bancario statunitense, inglese ed olandese. Anche a livello giurisprudenziale, BGE 125 IV 139 parla espressamente di << *assenza di idoneità giuridica* >> con attinenza all' Art. 305 ter StGB, in tanto in quanto è financo ridicolo pensare ad una << *regolamentazione di natura privatistica* >> (HEINE 1997).

Eguale, l' Art. 305 bis StGB è giurisprudenzialmente qualificato alla stregua di una Norma inutile giacché << *astratta* >> (BGE 124 IV 274). D' altronde, l' Art. 305 bis StGB può risultare precettivo << *per le piccole cifre* >>, ma non per le entrate miliardarie della criminalità organizzata (SENN 2001). Nell' Ordinamento tedesco, la severità è maggiore in confronto al risibile Art. 305 bis StGB della Svizzera. In ogni caso, non va mai dimenticato che la lotta contro le Mafie ed il Terrorismo dipende sempre e comunque dal contrasto effettivo al riciclaggio di Fondi Neri di provenienza criminosa. Basti pensare, a tal proposito, ai redditi occulti provenienti dalla prostituzione, dalle droghe, dalla contraffazione, dal contrabbando e dall' insider-trading. Si tratta di colpire le radici profonde della criminalità organizzata e, a tal fine, l' Art. 305 bis StGB si manifesta, in Svizzera, come una Norma inutile ed idealistica. Probabilmente, la nuova Ordinanza sulla GwG dello 01/06/2003 ha migliorato il rispetto della Legalità nel settore bancario e fiduciario, ma la Confederazione è ancora assai lontana dal rigore autentico di certi Sistemi, come p.e. quello statunitense. In buona sostanza, nel caso del Diritto Bancario svizzero << *conviene rischiare* >> e non lasciarsi intimidire dalla scarsa cogenza dell' Art. 305 bis StGB (BASSE 2003).

Esiste, nella Criminologia germanofona, un binomio da non sottovalutare, ovvero << *Geldwäschereiprävention* >> significa pure << *Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung* >>, soprattutto di fronte alla nuova problematica del fondamentalismo islamico internazionale degli Anni Duemila. La Dottrina penalistica elvetica, da svariati anni, richiede Riforme reali. Gli Artt. 305 bis e 305 ter StGB sono ormai insufficienti, specialmente verso le Banche di grandi dimensioni.

3. Tipologia dei delitti commessi e pene previste nel Diritto federale svizzero.

Negli Anni Duemila, il Consiglio Federale ha sovente parlato di << *situazione pericolosa* >> e di << *situazione emergenziale* >> per la Svizzera , specialmente perché le Mafie straniere abusano della troppo lassista Legge federale sulle armi da fuoco. Un secondo fattore di emergenza è costituito dal dilagare del terrorismo islamico, tanto che, in data 01/10/2003, è entrato in vigore il fondamentale Art. 260 quinquies comma 1 StGB

Art. 260 quinquies comma 1 StGB (Finanziamento del Terrorismo)

Chiunque raccoglie o mette a disposizione valori patrimoniali nell' intento di finanziare atti di violenza criminale volti ad intimidire la popolazione o a costringere uno Stato o un' Organizzazione internazionale a fare o ad omettere un atto è punito con una pena detentiva fino a cinque anni o con una pena pecuniaria.

Tra il 2002 ed il 2003, dopo gli ormai storici nonché epocali attentati di New York dell' 11 Settembre 2001, le Autorità Federali di Berna hanno discusso l' ipotesi, *de jure condendo* , di qualificare come imprescrittibile la punibilità degli atti di matrice terroristica.

HEINE (2005) e STRATENWERTH (*ibidem*) affermano, in Dottrina, che la lotta al terrorismo si può vincere soltanto grazie al nuovo Principio di punibilità diretta delle Persone giuridiche, che costituiscono, in concreto, la linfa vitale della criminalità organizzata nella Confederazione (Art. 102 StGB)

Art. 102 StGB (Punibilità)

Se in un' impresa, nell' esercizio di attività commerciali conformi allo scopo imprenditoriale, è commesso un crimine o un delitto che, per carente organizzazione interna, non può essere ascritto ad una persona fisica determinata, il crimine o delitto è ascritto all' impresa. In questo caso, l' impresa è punita con la multa fino a cinque Milioni di Franchi.

Se si tratta di un reato ai sensi degli Articoli 260 ter, 260 quinquies, 305 bis, 322 ter, 322 quinquies o 322 septies capoverso 1 oppure reato secondo l' Articolo 4a capoverso 1 lettera a della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale, l' impresa è punita a prescindere dalla punibilità delle persone fisiche, qualora le si possa rimproverare di non aver preso tutte le misure organizzative ragionevoli e indispensabili per impedire un simile reato.

Il giudice determina la multa in particolare in funzione della gravità del reato, della gravità delle lacune organizzative e del danno provocato, nonché della capacità economica dell' impresa.

Sono considerate imprese ai sensi del presente Articolo:

- a. le persone giuridiche di diritto privato*
- b. le persone giuridiche di diritto pubblico, eccettuati gli enti territoriali*
- c. le società*
- d. le ditte individuali*

In effetti, l' Art. 102 StGB, nel corso degli ultimi anni, si è rivelato sempre più indispensabile, alla luce del fatto che le Mafie e le cellule terroristiche si possono finanziare con il riciclaggio nascondendosi dietro all' apparente inoffensività di una persona giuridica, di un' azienda, di una società commerciale, di una fiduciaria o di una ditta individuale. Nei confronti degli or ora summenzionati soggetti ben difficilmente possono sorgere dubbi e sospetti (si vedano, a tal proposito, la Convenzione Penale del Consiglio d' Europa sulla corruzione ed il relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore , anche per la Svizzera, dallo 01/07/2006). Anche in Dottrina non vi sono opinioni dissenzienti circa la sottile eppur notevole anti-socialità ed anti-giuridicità delle Persone giuridiche gestite, per fini lucrativi, dalle cosche mafiose e dal fondamentalismo islamico (HEINE 2005 ; STRATENWERTH 2004). Con molta concretezza, PIETH (2001) propone al Legislatore elvetico l' illuminante e funzionale modello della Procedura Penale austriaca, nella quale è ormai normale la nuova *ratio* della punibilità delle Persone giuridiche utilizzate per favorire il contrabbando, il riciclaggio ed il finanziamento del crimine organizzato internazionale. Anche molti altri Ordinamenti dell' Unione Europea stanno introducendo la possibilità di rendere imputabili le imprese commerciali e gli Intermediari Finanziari che occultano i proventi illeciti della grande delinquenza di calibro mondiale.

La situazione è talmente grave e preoccupante che, nella Giurisprenzialistica elvetica germanofona, CAPUS (2004) è giunta al punto di proporre regimi detentivi oltremodo severi nei confronti di chi si rende responsabile dei delitti pp. e pp. ex Art. 260 ter StGB. Chi scrive si dissocia drasticamente e senza esitazioni da CAPUS (2004), in tanto in quanto, nell' Ordinamento Penitenziario italiano, il noto Art. 41 bis O.P. si è rivelato decisamente disumano, contrario alla CEDU e volgarmente populista e demagogico. La propaganda elettorale non deve inficiare la tematica del contrasto giuridico e tecnico alla criminalità organizzata (cfr. sul tema anche ARZT 2002). Ciononostante, non si possono senz' altro negare le torbide collusioni ed i gravi illeciti dei colossi bancari svizzeri, che finanziano quotidianamente le Mafie ed il Terrorismo con decine di Miliardi di Franchi.

4. La corruzione attiva e passiva di Pubblici Ufficiali nei contesti mafiosi e terroristici.

Dopo decenni di lacune normative, nel Maggio del 2000 sono entrati in vigore, nel Diritto Penale elvetico, i seguenti asserti legislativi:

1. Art. 322 ter StGB (*Corruzione attiva di Pubblici Ufficiali svizzeri*)
2. Art. 322 quater StGB (*Corruzione passiva*)
3. Art. 322 quinquies StGB (*Concessione di vantaggi*)
4. Art. 322 sexies StGB (*Accettazione di vantaggi*)
5. Art. 322 septies StGB (*Corruzione di Pubblici Ufficiali stranieri*)
6. Art. 322 octies StGB (*Disposizioni comuni*)

STRATENWERTH (2000), sin dal principio, ha accolto con entusiasmo tecnico le nuove sei Norme dello StGB. Si tratta di una Riforma iniziata, *de jure condendo*, con i Lavori Preparatori del 1998, cui ha attivamente partecipato anche il Consiglio Federale di Berna. Inoltre, non vanno dimenticate altre ulteriori Fonti precettive, come la Legge Federale del 22/12/1999 ed il Decreto Federale dello 07/10/2005, che approvava e trasponeva nel Diritto svizzero la Convenzione penale del Consiglio d' Europa sulla corruzione ed il relativo Protocollo aggiuntivo, in vigore dallo 01/07/2006. Ciononostante, nella Criminologia germanofona svizzera, non è mancato, tra gli esegeti più autorevoli, chi reputa il << *Pacchetto anti-corruzione* >> del 2000 eccessivamente tenue in confronto alla maggiore severità dell' inflessibile Ordinamento tedesco.

Senza alcun dubbio, gli Artt. 322 ter StGB e seguenti hanno avvicinato il Legislatore federale svizzero ai Sistemi giuridici degli altri Paesi occidentali. In particolar modo, la novellazione del 2000 ha imposto o, perlomeno, ha tentato di imporre un rinnovato rigore negli ambiti del Diritto Commerciale e dell' esportazione di armi da fuoco di fabbricazione svizzera. Trattatasi, come intuibile, di due contesti normativi ed economici basilari per il contrasto alle Mafie ed al Terrorismo internazionale organizzato.

Nel corso degli ultimi quindici anni, le nuove Norme svizzere contro la corruzione hanno cagionato una notevole deterrenza nei confronti di Banche, imprese commerciali ed Intermediari Finanziari. Il settore più colpito è stato decisamente quello del commercio transnazionale di armamenti. A parere di HEINE (2003), le misure anti-corruzione dello StGB hanno omologato, sebbene non appieno, il Diritto Penale svizzero a quello dell' Inghilterra e degli Stati Uniti d' America.

5. Aspetti conclusivi

A parere di NATTETER (2001), << *combattere la criminalità organizzata è un compito che si realizza comunicando il maggior numero di informazioni possibile agli organi preposti al perseguimento penale* >>>. Ovverosia, l' anti-socialità destabilizzante delle Mafie e del Terrorismo implica una vigorosa protezione della Democrazia e della Legalità, sulle quali si fonda ogni normale Stato di Diritto.

Per questo motivo, in Svizzera, sono stati creati i Sistemi informativi riservati JANUS, BWIS e BÜPF. Il loro fine consta nel penetrare all' interno della vita privata dei gregari della malavita internazionale, in modo da prevenire atti violenti, attentati, riciclaggio e delitti contro la pubblica fede. Pertanto, nelle Politiche criminologiche della Confederazione si rendono sempre più necessarie intercettazioni telefoniche, telematiche e postali, grazie alle quali vengono celermente sanzionati atti illegali gravi come il Finanziamento al Terrorismo (Art. 260 quinquies StGB) e la corruzione di Pubblici Ufficiali (Artt. 322 ter e seguenti StGB).

HANSJAKOB (2002) ammette senza disagio la natura straordinaria di JANUS, BWIS e BÜPF. Del resto, il massiccio uso di intercettazioni, in Svizzera, ha senso in tanto in quanto non sarebbe idoneo garantire o iper-garantire la Privacy dei componenti di gruppi criminali organizzati. Anche STEGMANN (2004) giustifica l' *extrema ratio* di sospendere, in certi casi, la precettività dell' Art. 13 BV, poiché non è logico rispettare la vita riservatezza della vita privata, familiare e telefonico-telematica di chi quotidianamente opera per sovvertire l' ordine pubblico della / nella comunità internazionale. D' altronde, ogni giorno, la cronaca giornalistica mostra il pericolo di taluni siti Internet preposti all' indottrinamento dei sostenitori dell' integralismo islamico armato (HANSJAKOB, *ibidem*)

B I B L I O G R A F I A

ARZT, *Organisierte Kriminalität*, Aktuelle Juristische Praxis, Dike Verlag, Zürich, 1993

idem, *Strafbarkeit juristischer Personen : Andersen, vom Märchen zum Alptraum*, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, Schulthess, Zürich 2002

BASSE, *Welcome to the Machine – systematische Transaktionsüberwachung als neue Dimension der Geldwäschereibekämpfung*, Jusletter, Editions Weblaw, 01/04/2003

CAPUS, *Combating money Laundering in Switzerland*, in PIETH & AIOLFI (eds.), *A comparative guide to anti-Money Laundering*, Bodmin, 2004

eadem, *Selbstregulierung als neue Steuerungsmethode der schweizerischen Geldwäschereibekämpfung*, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 114/2002

DONATSCH & WOHLERS, *Strafrecht IV, 3. Aufl.*, Schulthess, Zürich, 2004

ESTERMANN, *Organisierte Kriminalität in der Schweiz*, Orlux Verlag, Luzern, 2002

FORSTER, *Die Strafbarkeit der Unterstützung (insbesondere Finanzierung) des Terrorismus*, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, Schulthess, Zürich, 121/2003

HANSJAKOB, *Die ersten Erfahrungen mit dem Bundesgesetz über die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs*, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht, 2002

HEINE, *Beweislastumkehr im Strafverfahren ?* JZ, 1995

idem, *Normierung und Selbstnormierung im Strafrecht*, Zeitschrift für Lebensmittelrecht, Deutscher Fachverlag, Frankfurt am Main, 1997

idem, *Praktische Probleme des Unternehmensstrafrechts*, Schweizerische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, Schulthess, Zürich 1/2005

- idem**, *Comparative Analysis*, in HEINE & ROSE & HUBER (Eds.), *Private Commercial Bribery*, Max Planck Institut, Freiburg, 2003
- KARRER**, *Anpassungen der Geldwäschereigesetzgebung vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen*, Jusletter, Bern, 20. Juni 2005
- MARTI**, *Selbstregulierung anstelle staatlicher Gesetzgebung ?*, Zeitschrift des Bernischen Juristenvereins , 2000
- MERZ**, *Geldwäscherei: Wo stehen wir ?*, Jusletter, Bern, 20. Juni 2005
- NATTERER**, *Landesbericht Schweiz*, in GROPP & HUBER (Hrsg.), *Rechtliche Initiativen gegen organisierte Kriminalität*, Max Planck Institut, Freiburg, 2001
- PIETH**, *Korruptionsgeldwäsche*, in ACKERMANN & DONATSCH & REHBERG (Hrsg.), *Festschrift für Niklaus Schmid*, Schulthess, Zürich, 2001
- ROULET**, *Das kriminalpolitische Gesamtkonzept im Kampf gegen das organisierte Verbrechen*, Schulthess, Zürich, 1997
- SCHWARZ**, *Sorgfaltspflicht im Anwaltsberuf. Der Anwalt als Finanzintermediär*, in EHRENZELLER (Hrsg.), *Das Anwaltsrecht nach BGA*, Dike Verlag, St. Gallen, 2003
- SENN**, *Finanzmarktrechtliche Entscheide*, Stämpfli Verlag, Bern, 2001
- STEGMANN**, *Organisierte Kriminalität*, Stämpfli Verlag, Bern, 2004
- STRATENWERTH**, *Zurechnungsprobleme im Unternehmensstrafrecht*, in GRAFL & MEDIGOVIC (Hrsg.), *Festschrift für Manfred Burgstaller*, NWV Verlag, Wien, 2004
- idem**, *Schweizerisches Strafrecht*, Besonderer Teil II, 5. Aufl., Stämpfli Verlag, Bern, 2000
- TRECHSEL**, *StGB, Kurzkommentar*, 2. Aufl., Schulthess Verlag, Zürich, 1997
- VEST**, *Landesbericht Schweiz*, in GROPP (Hrsg.), *Besondere Ermittlungsmassnahmen zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität*, Max Planck Institut, Freiburg, 1993
- WOHLERS & GIANNINI**, *Geldwäschereiverdachtsmeldung und Vermögenssperre – Mindestanforderungen an die haftungsbefreienden Verdachtsschwellen*, in Von DER CRONE (Hrsg.), *Festschrift für Dieter Zobl zum 60. Geburtstag*, Schulthess, Zürich, 2004

Dottor Andrea Baiguera Altieri lic. jur. svizzero
and.baiguera@libero.it
baiguera.a@hotmail.com